



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

**Attuazione art. 46 del D.lgs. n. 199/2021
Aggiornamento della disciplina in materia di Garanzie di Origine**

Documento per la consultazione



Obiettivi

- **Condividere i principali contenuti dello schema di decreto che disciplina le Garanzie di origine**

- **Acquisire osservazioni, spunti e proposte utili alla redazione finale del provvedimento**

Impostazione dello schema di decreto

Il provvedimento è strutturato in 5 CAPI, 20 Articoli e 1 Allegato.

- CAPO 1 - Finalità, ambito di applicazione e disposizioni comuni (artt. da 1 a 5);
 - CAPO 2 - Disposizioni per la certificazione della energia elettrica da fonti rinnovabili e definizione dei criteri e delle modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia elettrica (artt. da 6 a 9);
 - CAPO 3 - Disposizioni per la certificazione della produzione di gas da fonti rinnovabili, incluso il biometano, e dell'idrogeno da fonti rinnovabili (artt. da 10 a 13);
 - CAPO 4 - Disposizioni per la certificazione della produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili (artt. 14 e 15);
 - CAPO 5 - Ulteriori disposizioni (artt. da 16 a 20)
-
- L'Allegato 1 riporta lo schema per le comunicazioni relative al mix energetico.

Finalità e ambito di applicazione – art. 1

Il decreto stabilisce:

- ✓ le modalità di riconoscimento e annullamento della GO riferite a:
 - ☐ energia elettrica;
 - ☐ gas, incluso il biometano;
 - ☐ idrogeno, anche in attuazione della Riforma 3.1 “*Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno*” della Missione 2, Componente 2, del PNRR;
 - ☐ energia termica e/o frigorifera;
- ✓ le modalità di utilizzo delle GO da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori;
- ✓ le modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità e autenticità delle GO rilasciate da altri Stati Membri;
- ✓ le modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità;
- ✓ i criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.

Registro nazionale delle Garanzie di origine – art. 2

È istituito presso il GSE il registro nazionale delle GO.

Il registro è funzionale alla gestione della:

Qualifica impianti

- Possono essere qualificati ai fini dell'emissione delle GO gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Emissione e annullamento

- Per gli impianti qualificati, le GO sono emesse, su richiesta del produttore, su base mensile.
- Entro il periodo di validità, le GO possono essere commercializzate e, infine, annullate.

Gestione conti proprietà

- È prevista l'attivazione delle funzionalità per garantire agli operatori economici gli scambi delle GO a livello nazionale e internazionale

Criteri generali di emissione e validità delle Garanzie di Origine – art. 4


- ❖ La **qualifica degli impianti** alimentati a fonti rinnovabili è la preconditione per l'emissione delle GO. La richiesta di qualifica deve essere trasmessa dai produttori al GSE esclusivamente per via telematica. Il GSE, entro 120 giorni dalla richiesta di qualifica, comunica al produttore l'esito della valutazione o eventuale richiesta di integrazione della documentazione.
- ❖ Le GO sono **emesse su base mensile**.
- ❖ Ogni GO corrisponde a una quantità standard di 1 MWh di **energia netta prodotta**:
 - ☐ con riferimento all'**energia elettrica**, l'energia netta è la produzione lorda dell'unità di produzione diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica;
 - ☐ con riferimento al **biometano**, è la produzione lorda di biometano immesso in rete, compreso eventuale biometano per autoconsumo, diminuita dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto;
 - ☐ con riferimento all'**idrogeno**, è la produzione lorda di idrogeno diminuita dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto;
 - ☐ con riferimento all'**energia termica e/o frigorifera**, è la quantità di energia immessa in rete.
- ❖ Le GO sono valide per un periodo di **12 mesi** dalla produzione della relativa unità energetica
- ❖ Successivamente, entro il termine di **18 mesi** dalla produzione della relativa unità energetica e comunque non oltre il **31 marzo del secondo anno successivo** a quello di produzione della relativa unità energetica, le GO possono essere esclusivamente annullate dal detentore.

Informazioni minime riportate sulle GO – art. 4

Ogni GO indica almeno:

- ✓ se riguarda:
 - ☐ l'energia elettrica;
 - ☐ il gas, incluso il biometano;
 - ☐ l'idrogeno;
 - ☐ i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;
- ✓ la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;
- ✓ la data di inizio e di fine della produzione;
- ✓ la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza e/o la capacità produttiva dell'impianto di produzione;
- ✓ se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
- ✓ la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- ✓ la data di rilascio;
- ✓ se la corrispondente quantità di energia netta prodotta è immessa in rete, con l'indicazione della rete, o consumata in sito.

Modalità di commercializzazione delle GO - art. 5



Piattaforme di mercato

Piattaforme registrazione
scambi bilaterali

- Sono incluse le registrazioni degli esiti delle procedure concorrenziali riferite alle GO nella disponibilità del GSE

Import/Export

Disposizioni specifiche per la certificazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili – Capo 2



Principali novità

- ✓ **GO** possono essere **emesse** anche per la produzione di **energia elettrica consumata in sito** nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo; in tal caso, le GO sono **contestualmente annullate** a favore del cliente finale e non sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale.
- ✓ Le **GO** possono essere **rilasciate** direttamente **all'acquirente** che acquista l'energia nell'ambito di **PPA**; se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la GO è **immediatamente annullata** a seguito del rilascio.
- ✓ Le **GO** possono essere **annullate**, oltre che dalle imprese di vendita, anche **dagli utenti del dispacciamento in prelievo** al fine di certificare il proprio consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- ✓ Il **D.M. 31 luglio 2009** in materia di Fuel Mix Disclosure è **abrogato** e sono aggiornati i criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita.
- ✓ Il GSE fornisce, su richiesta, un servizio di monitoraggio e **certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili**.

Disposizioni specifiche per la certificazione dei gas rinnovabili, incluso il biometano – art. 10

- ✓ Le GO emesse per la produzione di **gas rinnovabili da biomassa**, incluso il biometano, **possono essere utilizzate nell'ambito del sistema di Emission Trading** qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 39 del Regolamento di esecuzione UE 2018/2066 e ss.mm.ii. e soddisfatti i requisiti previsti dalle Linee Guida di settore - in particolare dal “**Guidance document: Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3**”, aggiornate periodicamente, e da ulteriori previsioni che fissano le modalità operative da seguire per l'attuazione della Direttiva 2003/87/CE.
- ✓ Le GO **possono essere utilizzate, alternativamente**, per la certificazione della **quota rinnovabile** dell'energia venduta dalle società di vendita ai clienti finali o per gli adempimenti previsti in ambito **ETS**; il certificato di annullamento della GO reca specifica indicazione dello scopo dell'annullamento (i.e. Disclosure o ETS).
- ✓ Con riferimento agli impianti di produzione di gas da fonti rinnovabili diversi dal biometano e dall'idrogeno rinnovabile, il GSE definisce le modalità di emissione e utilizzo delle GO in coerenza a quanto definito nella norma CEN - EN 16325, nonché le modalità di emissione delle garanzie di origine del biometano prodotto da impianti non incentivati.

Disposizioni specifiche per la certificazione del biometano – art. 11

✓ Per gli **impianti incentivati**:

- ☐ il processo di **qualifica** contestuale a quello di accesso agli incentivi.
- ☐ le GO riportano l'informazione del **settore di utilizzo** del biometano:
 - a) **settore trasporti** (GO-BMT_T);
 - b) **altri usi** (GO-BMT_{AU}, solo DM 2022).
- ☐ le GO possono essere **annullate** esclusivamente **nel settore di utilizzo identificato in fase di emissione ed esclusivamente per l'impiego di biometano nel territorio italiano**.
- ☐ per gli impianti di produzione di biometano qualificati ai sensi del **DM 2018**, le GO restano **nella disponibilità del GSE e l'energia netta** prodotta che ha diritto al riconoscimento della GO è definita a partire dall'energia incentivata, diminuita, anche in via forfettaria, della quota dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto.

✓ Con specifico riferimento al **biometano in forma liquefatta**:

- a) se i dispositivi di trasformazione del biometano in forma liquida rientrano nel perimetro di impianto qualificato ai fini dell'emissione delle GO, le GO sono emesse in relazione alla quantità di biometano in uscita dall'impianto di liquefazione;
- b) l'annullamento delle GO emesse per la produzione di biometano, anche in forma gassosa, può essere effettuato anche in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida.

✓ **Ulteriori informazioni minime** riportate sulle GO:

- a) l'indicazione del rispetto dei **criteri di sostenibilità** di cui alla Direttiva UE 2018/2001;
- b) le **emissioni di gas a effetto serra** associate alla produzione di biometano.

Disposizioni specifiche per la certificazione del biometano con specifica destinazione d'uso

GO-BMT_T

- A. Le GO relative al biometano consumato in sito sono commercializzabili;
- B. Le GO possono essere annullate da:
 - i. imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti;
 - ii. gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti.
- C. In fase di annullamento dovranno essere indicate:
 - a) informazioni sul beneficiario, che può essere il cliente finale o l'impianto di distribuzione di gas naturale per i trasporti;
 - b) la tipologia di utilizzo del biometano nel settore trasporti, ad esempio trasporto marittimo, trasporto pesante su gomma, trasporto dei trattori agricoli su strada, etc.
- D. Sono escluse dall'utilizzo per le finalità in ambito ETS.

GO-BMT_{AU}

- A. In caso di autoconsumo, le GO sono emesse al produttore e contestualmente annullate.
- B. Le GO possono essere annullate dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno:
 - i. informazioni sul cliente beneficiario;
 - ii. la tipologia di utilizzo del biometano, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad esempio processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, cogenerazione.

Disposizioni specifiche per la certificazione del biometano senza specifica destinazione d'uso

GO-BMT

- A. Per gli impianti che **non accedono ai meccanismi di incentivazione** di cui ai D.D.M.M. 2018 e 2022, le GO sono emesse **senza riferimenti ai settori di impiego** del biometano.
- B. In caso di **autoconsumo**, le GO sono emesse al produttore e contestualmente annullate.
- C. Le GO **possono essere annullate** dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno:
 - i. informazioni sul cliente finale beneficiario dell'annullamento delle GO;
 - ii. il **settore di utilizzo**.

Disposizioni specifiche per la certificazione della produzione di idrogeno rinnovabile – art. 12

GO-H2

- A. «**Idrogeno rinnovabile**»: idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO₂eq/tH₂ (rif. art. 2, co. 2, D.M. 21 ottobre 2022).
- B. Possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile che soddisfano i seguenti requisiti:
 - i. sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi; in tale caso, l'energia elettrica approvvigionata per la produzione di idrogeno rinnovabile deve essere certificata mediante l'annullamento di un equivalente numero di GO e la GO emessa per la produzione di idrogeno rinnovabile riporta anche le informazioni relative alla produzione di energia elettrica certificata;
 - ii. utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.; in tale caso, la GO emessa per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è immediatamente annullata.
- C. L'immissione dell'idrogeno rinnovabile nella rete del gas naturale non è considerata una conversione energetica.
- D. Il consumo di idrogeno prelevato dalla rete del gas naturale può essere certificato esclusivamente mediante l'annullamento di GO relative all'idrogeno prodotto e immesso nella rete del gas naturale. A tal fine, il consumatore finale deve essere titolare di un contratto di fornitura di idrogeno immesso nella rete del gas naturale.
- E. Ulteriori informazioni minime riportate sulle GO: indicazione della riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita.

Disposizioni specifiche per la certificazione di calore e freddo da fonti rinnovabili – art. 14

GO-H&C

- A. In sede di **prima attuazione**, possono essere qualificati ai fini dell'emissione della GO i soli **impianti** di produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili **connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento**.
- B. Il GSE integra le **procedure** per la qualifica dei **sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti** al fine di prevedere che la quota parte di **energia immessa nelle reti di teleriscaldamento** da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia **certificata esclusivamente con GO**.

Disposizioni specifiche per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento – art. 16

- A. Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) alimentati da fonti rinnovabili, **non sono rilasciate GO più volte in relazione alla medesima unità di energia**: il produttore può richiedere, alternativamente, il rilascio delle GO-EL/CO-H&C o la GO-CAR.
- B. In caso di rilascio della GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili, possono essere emesse sia GO-EL sia GO-H&C, ciascuna separatamente identificata con **l'attributo identificativo della cogenerazione ad alto rendimento**.
- C. Gli impianti CAR possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO in caso di utilizzo del biometano prelevato dalla rete per la produzione di energia elettrica e termica cogenerata. In tal caso, l'impiego di biometano deve essere certificato mediante l'annullamento di un equivalente numero di GO emesse per la produzione di biometano.

Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle GO nella disponibilità del GSE – art. 19

GO nella disponibilità del GSE

GO-EL

GO riferite a:

- impianti in RID, SSP o incentivati con TO.
- impianti che accedono a nuovi incentivi che non tengono conto del valore di mercato della GO.

GO-GAS

GO riferite a:

- impianti incentivati con TO ai sensi del DM 15 settembre 2022.
- impianti incentivati ai sensi DM 2 marzo 2018.
- impianti che accedono a incentivi che non tengono conto del valore di mercato della GO.

GO-H&C

GO riferite a:

- impianti che accedono a incentivi che non tengono conto del valore di mercato della GO.
- impianti CAR che beneficiano dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del DM 6 luglio 2012.

GO-H2

GO riferite a:

- impianti incentivati nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della GO.

Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il **GSE organizza procedure concorrenziali**

- A. I proventi derivanti dalla vendita delle GO sono versati a CSEA e contribuiscono alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione. In particolare:
- i proventi derivanti dalla vendita delle GO-EL sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - i proventi derivanti dalla vendita delle GO-H2, delle GO-H&C, delle GO-GAS, a eccezione di quelle afferenti al biometano impiegato nel settore dei trasporti, sono posti a valere sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

L'ARERA stabilisce le modalità di utilizzo dei proventi da parte di CSEA.

- B. I proventi derivanti dalla vendita delle GO-BMT_T sono utilizzati per ridurre gli oneri a copertura degli incentivi posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014.

Compiti del GSE – art. 17

- A. Definire le regole operative connesse alla gestione dei processi relativi alle funzionalità del Registro nazionale delle GO, comprensive dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti per la gestione delle connesse attività, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- B. Definire le modalità di acquisizione e determinazione delle misure necessarie all'emissione delle GO.
- C. Definire la *“Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa di vendita”*.
- D. Definire i criteri con cui le informazioni minime possono essere riportate in forma aggregata sulle GO per gli impianti virtuali definiti come aggregati di impianti di potenza inferiore a 50 kW ricompresi nella medesima zona di mercato per i quali le GO sono nella disponibilità del GSE.
- E. Definire una procedura tecnica ai fini dell'erogazione del servizio di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica. La procedura è trasmessa all'Autorità, che si pronuncia sulla procedura entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.
- F. Effettuare controlli a campione, documentali e anche tramite sopralluoghi, sugli impianti qualificati allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle GO nonché la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini del rilascio della relativa qualifica.
- G. Effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dai venditori e, più in generale, in merito al rispetto delle disposizioni relative alla Fuel Mix Disclosure e segnalare all'ARERA eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci.
- H. Stabilire i criteri per la gestione dei flussi informativi con imprese di vendita, produttori, se del caso, gestori dei sistemi di teleriscaldamento, Acquirente Unico e società di vendita.

Compiti del GME – art. 20

- Il GME adegua le sedi per la contrattazione delle GO e per la registrazione degli esiti delle contrattazioni bilaterali e delle procedure concorrenziali del GSE per consentire la commercializzazione e la registrazione delle GO.
- La disciplina delle piattaforme P-GO è approvata con decreto del Ministero, sentita l'ARERA.

Disposizioni finali – art. 20

- A. I criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita stabiliti dal decreto trovano applicazione dalla produzione di energia elettrica realizzata a partire dal 1° gennaio 2023. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il D.M. 31 luglio 2009 è abrogato.
- B. L'**ARERA** aggiorna i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della **trasparenza dei contratti di vendita** ai clienti finali di energia prodotta da fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto dal decreto.
- C. L'**ARERA** propone al Ministero una **procedura in materia di determinazione del mix energetico** da parte dei fornitori di energia ed utilizzato per la produzione di:
 - i. **gas rinnovabile** fornito ai clienti finali nei settori diversi dal settore dei trasporti;
 - ii. **energia termica** prodotta da fonti rinnovabili e immessa nei sistemi di teleriscaldamento.